



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI CATANIA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VINCI	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	SILIPO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARUSO	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2851/2016  
depositato il 05/05/2016

- avverso ING.FISCALE n° 94 TARSU/TIA 2009  
contro:  
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO  
CASA COMUNALE 95017 PIEDIMONTE ETNEO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]  
VIA MONSERRATO 48 95128 CATANIA CT

difeso da:

GRAVINA ALESSANDRO  
VIA VERONA N.62 95100 CATANIA CT

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 2851/2016

UDIENZA DEL

12/02/2021 ore 11:00

N° 1693/204  
87.12

PRONUNCIATA IL:

17 2 FEB. 2021

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

17 9 FEB. 2021

Il Segretario

OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso R.G.R. n. 2851/2016, depositato il 05/05/2016, la Sig.ra [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gravina, ha impugnato l'ingiunzione fiscale n.94 del 25/11/2015 relativa a TARSU anno 2009, nei confronti del Comune di Piedimonte Etneo.

La parte ricorrente impugna l'atto citato in epigrafe, notificata il 14/12/2015, anno 2009, valore della controversia € 254,40.

A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:

- 1) Mancata notifica dell'avviso di pagamento prodromico all'atto impugnato; neanche nell'atto impugnato risulterebbe riportato il numero o le date in cui sarebbe stato emesso e notificato, risultando in esso solamente e genericamente "che risulta inviato". L'art. 7 L 212/2000 impone all'Ente l'onere d'indicare - a pena di nullità- nel titolo esecutivo il provvedimento presupposto;
- 2) La ricorrente non risiederebbe nel Comune di Piedimonte Etneo fin dal 1998, anno in cui avrebbe trasferito la residenza in altro comune, come risulta da certificato di residenza storico allegato;
- 3) l'inesigibilità delle somme ingiunte per intervenuta prescrizione ultra quinquennale.

La ricorrente conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.

Con memorie depositate il 28 gennaio 2021, la ricorrente oltre a sottolineare la mancata costituzione del Comune di Piedimonte Etneo insiste sull'illegittimità dell'atto impugnato.

**Il Comune di Piedimonte Etneo**, regolarmente chiamata in causa, non si è costituita in giudizio.

Chiamato il ricorso all'udienza del 12 febbraio 2021, si pone la causa in decisione.

DIRITTO ED OSSERVAZIONI

**Osserva la Commissione** che il ricorso è fondato e va accolto.

La Suprema Corte ha già chiarito, che la mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale che pur sia stato correttamente notificato, dato che la correttezza e la legittimità del procedimento è assicurata attraverso il rispetto di una sequenza di determinati atti e della loro notificazione, anche al fine di consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente. Ma neanche nell'ingiunzione impugnata vengono riportati i dati in modo da risalire all'atto prodromico.

La legge finanziaria per l'anno 2007, L. 296 del 27 Dicembre del 2006, all'art. 1, comma 161 ha esplicitamente stabilito che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al

contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Nel caso oggetto della presente controversia la decadenza si è verificata il 31 dicembre 2014, non avendo il Comune di Piedimonte Etneo dimostrato il contrario.

Spese irripetibili in quanto l'ente impositore non si è costituito in giudizio e la parte ricorrente nulla ha eccepito o documentato con riguardo all'eventuale versamento della TARSU che a suo tempo avrebbe dovuto versare.


**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.

Spese irripetibili.

Così deciso in Catania 12 febbraio 2021

Il relatore



Il Presidente

